



Bruxelles, 4.3.2014
COM(2014) 140 final

2010/0207 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio in prima lettura ai fini dell'adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione]
2010/0207 (COD)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in prima lettura ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione] 2010/0207 (COD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2010)368 final – 2010/0207 (COD):	12.7.2010.
Data del parere della Banca centrale europea	17.2.2011.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	----
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	16.2.2012.
Data di trasmissione della proposta modificata:	Non pertinente.
Data di approvazione dell'accordo politico in sede di COREPER:	
Data di adozione della posizione del Consiglio:	20 dicembre 2013. 3 marzo 2014.

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

I sistemi di garanzia dei depositi attualmente esistono in tutti gli Stati membri e sono disciplinati dalla direttiva 94/19/CE (“direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi”). I sistemi di garanzia dei depositi devono rimborsare ai depositanti fino a 100 000 EUR per i depositi bancari indisponibili. Essi costituiscono un importante strumento per preservare la fiducia nel sistema bancario ed evitare le cosiddette corse agli sportelli.

Nel luglio 2010 la Commissione ha adottato la sua proposta legislativa di rifusione della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi. La proposta mira a:

- migliorare l'accesso alla garanzia da parte dei depositanti grazie a termini di rimborso più rapidi, punti di contatto unici per fallimenti transfrontalieri e una migliore informazione dei singoli depositanti;

- introdurre norme per il finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, in particolare prevedendo l’obbligo di un finanziamento ex ante da parte del settore bancario;
- armonizzare ulteriormente l’ambito di copertura;
- specificare il ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro di gestione delle crisi.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali

Alla riunione di dialogo a tre del 17 dicembre 2013 è stato raggiunto un accordo politico tra colegislatori. Il 20 dicembre 2013 il COREPER ha approvato l’accordo politico. La commissione ECON ha inviato al COREPER il 10 gennaio 2014 una lettera in cui non sollevava obiezioni in merito.

3.2. Seguito dato agli emendamenti introdotti dal Parlamento europeo

- (1) Ambito di copertura: il Parlamento europeo si è espresso a favore del mantenimento di un livello di copertura più elevato dei depositi esistenti prima del 31 dicembre 2010 e detenuti da depositanti residenti in uno degli Stati membri che prima del 1° gennaio 2008 avevano un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge con un livello di copertura fino a 300 000 EUR. L’accordo politico chiarisce l’emendamento in oggetto. A titolo di compromesso, gli Stati membri con un livello di copertura fino a 300 000 EUR applicherebbero tale copertura più elevata fino al 31 dicembre 2018. La Commissione ritiene che tale chiarimento sia vantaggioso e che rispetti il principio di base dell’emendamento del Parlamento europeo.
- (2) Termini per il rimborso: il Parlamento europeo suggeriva che gli Stati membri potrebbero mantenere l’attuale termine di rimborso di 20 giorni lavorativi fino alla fine del 2016, anno in cui dovrebbe essere ridotto a cinque giorni lavorativi. Durante il periodo transitorio sarebbe messo a disposizione su richiesta un “rimborso di emergenza” massimo di 5 000 EUR. In base all’accordo politico, i termini di rimborso sarebbero ridotti in tre fasi:
 - quindici giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2019;
 - dieci giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2021; e infine
 - sette giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024;
- (3) Finanziamento: il Parlamento europeo aveva chiesto un livello-obiettivo per i mezzi finanziari del sistema di garanzia dei depositi pari all’1,5% dei depositi coperti, da raggiungere nell’arco di 15 anni (invece dell’1,5% dei depositi ammissibili¹ entro 10 anni proposto dalla Commissione). L’accordo politico prevede un livello-obiettivo dello 0,8% dei depositi coperti da raggiungere nell’arco di 10 anni. La quota degli impegni di pagamento che può essere presa in considerazione per raggiungere il livello-obiettivo viene aumentata da 10%, come suggerito dal Parlamento, a 30%. In caso di insufficienza di fondi ex ante, i sistemi di garanzia dei depositi riscuotono contributi ex post dal settore bancario e, in ultima istanza, accedono a meccanismi di finanziamento alternativi, quali prestiti erogati da soggetti pubblici o privati. L’accordo politico concluso avalla il principio inizialmente proposto secondo cui il contributo delle banche deve essere ponderato per il rischio. Tuttavia l’allegato

¹ I depositi coperti sono depositi ammissibili al di sotto del livello di copertura di 100 000 EUR.

originario relativo al calcolo della ponderazione del rischio sarebbe sostituito da orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE).

- (4) Uso dei fondi: l'accordo politico mantiene il principio proposto dalla Commissione e approvato dal Parlamento secondo cui i fondi del sistema di garanzia dei depositi vanno destinati prevalentemente al rimborso dei depositanti, ma a determinate condizioni possono essere impiegati anche per misure volte alla prevenzione o alla risoluzione di un fallimento bancario.

Con riguardo alla prevenzione dei fallimenti sono previste condizioni di natura qualitativa simili a quelle introdotte dal Parlamento. Tali misure sono finalizzate, in particolare, a garantire che:

- il sistema sia dotato di sistemi e procedure appropriati per la scelta e l'esecuzione delle misure alternative nonché il monitoraggio dei rischi affiliati;
- la concessione delle misure sia subordinata a obblighi a carico dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno, che comprendono almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e ampi diritti di controllo da parte del sistema di garanzia dei depositi; e
- la concessione delle misure da parte del sistema di garanzia dei depositi sia subordinata a impegni da parte dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno nel senso di assicurare l'accesso ai depositi coperti.

Tuttavia, l'accordo politico introduce ulteriori garanzie volte a prevenire il rischio morale e a garantire mezzi finanziari sufficienti per il sistema, come la condizione che non sia stata presa nessuna misura di risoluzione di crisi nei confronti dell'ente creditizio.

3.3. Nuove misure introdotte dall'accordo politico

- (1) Finanziamento: l'accordo politico introduce due elementi principali che non figuravano nella risoluzione legislativa del Parlamento in prima lettura.

In primo luogo, il compromesso allinea la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi all'accordo politico relativo alla proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi nel settore bancario², introducendo la possibilità di aumentare i contributi ai sistemi di garanzia dei depositi esistenti al fine di coprire i costi relativi al rischio sistemico, al fallimento e alla risoluzione delle crisi degli enti. Questi fondi faranno sì che i prelievi a carico delle bancheentino ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo, a condizione che non siano già stati presi in considerazione nel quadro dei fondi di risoluzione e a condizione che il sistema di garanzia dei depositi abbia effettivamente diritto a tali somme.

Inoltre, l'accordo politico prevede che la Commissione possa autorizzare uno Stato membro ad applicare un livello-obiettivo tra lo 0,5% e lo 0,8% dei depositi coperti, alle seguenti condizioni:

- (a) la riduzione si basa sull'ipotesi che è improbabile che una quota rilevante dei mezzi disponibili venga utilizzata per misure volte a preservare l'accesso ai

² Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 - COM(2012) 280 final del 6.6.2012.

depositi da parte dei depositanti nel quadro di risoluzioni o procedure di insolvenza nazionali; e

- (b) il settore bancario in tale Stato membro è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un piccolo numero di enti creditizi o di gruppi bancari soggetti a vigilanza su base consolidata i quali, data la loro dimensione, in caso di fallimento sarebbero probabilmente soggetti a procedure di risoluzione.
- (2) Uso dei fondi: l'accordo politico prevede inoltre la facoltà di utilizzare i fondi nel contesto di procedure di insolvenza nazionali, purché i costi sopportati dal sistema di garanzia dei depositi non superino l'importo netto dell'indennizzo dei depositanti coperti presso l'ente creditizio in questione.

4. CONCLUSIONI

Sebbene l'accordo politico si discosti in maniera significativa dalla proposta della Commissione, esso è in linea con gli obiettivi alla base della proposta iniziale della Commissione. Pertanto la Commissione sostiene la posizione del Consiglio che riflette l'accordo politico del 17 dicembre 2013 in modo che i colegislatori possano adottare il testo definitivo in seconda lettura in tempi brevi prima della fine della legislatura.